

N.3/2016 Reg..Esec.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare

composto dai magistrati

Dr.ssa Marilena Chessa - Presidente
Dr. ssa Cristina Passerin D'Entreves - Giudice On.
Dr. Simone Feder - Giudice On.

quale Giudice dell'Esecuzione ha emesso in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

Sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata in data 10/2/2016 dalla difesa nell'interesse di Baron Chilimbar, nato a Iasi (Romania) il 18/5/1991

in relazione alle seguenti sentenze emesse da questo Ufficio:

- sent. 4/12/2009 (irrev. 6/3/2010) di condanna alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione e € 260,00 di multa per i reati di rapina continuata aggravata 'in concorso' e porto abusivo di armi commessi in Milano il 17/2/2009;
- sent. 4/12/2009 (irrev. 5/3/2010) di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione e € 120,00 di multa per reati di tentata rapina e lesioni commessi in Milano il 6/5/2009; pena sospesa;

rilevato, sulla base dell'assunto difensivo, che nei confronti di Baron risulta sopravvenuta, prima del deposito dell'istanza¹, sentenza irrevocabile di condanna, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione proposto dalla difesa avverso la sentenza con la quale, in data 17/9/2014, la Corte di Appello di Milano ha condannato il predetto alla pena di anni 3 di reclusione e € 688,00 di multa per il reato di cui all'art.628 co.1 e 3 n.l, e ter cp;

dato atto in proposito della copia della sentenza della Corte di Cassazione in data 27/1/2016 acquisita d'ufficio, stante lo stato non aggiornato del certificato penale del condannato;

considerato che, in tema di applicazione della continuazione in fase esecutiva, il giudice competente va individuato, ai sensi di legge, nel "giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo", anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa²;

ritenuto, nel caso di specie, che detto Giudice si individua nel Tribunale Ordinario di Milano, giacchè dall'acquisito provvedimento della Corte di Cassazione risulta che la sentenza della Corte di Appello sopraindicata confermava "tout court" la pronuncia resa sui fatti di causa dal Tribunale di Milano in data 9/10/2013;


P. Q. M.

DICHIARA

la propria incompetenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario di Milano quale Giudice dell'Esecuzione.

Milano, 4/3/2016

Il Presidente



¹ Cfr. Cass. Sez. 1^a n. 6793 del 30/1/2014 (dep. 12/2/2014) - Rv 259171

² Cfr. da ultimo Cass. Sez. 1^a n. 15856 dell'11/2/2014 (dep. 9/4/2014) rv. 259600

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 04/03/2016
IL CANCELLIERE